



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano

08 OTTOBRE 2026

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

punto n. 3

Oggetto: Aggiornamento dei Documenti Convenzionali allegati alle Convenzioni di affidamento del SII

Relazione:

L'Ufficio d'Ambito ha avviato ormai da tempo un'azione di armonizzazione delle procedure/prassi in uso ai Gestori del SII e ciò in virtù innanzitutto delle indicazioni della Città Metropolitana ed al relativo suo Piano Strategico, nonché degli obiettivi di Performance aziendali in ossequio ai quali, anche per l'anno in corso, sono proseguiti tavoli di confronto tra i due Gestori per identificare punti di sinergia la cui regolazione dovrà avere luogo anche per mezzo di un contratto di rete con il quale non solo disciplinare forme di collaborazione ma altresì, in futuro, uniformare il più possibile i documenti convenzionali tenuto conto delle peculiarità del territorio.

A tal proposito si dà evidenza agli esiti dell'istruttoria sino ad oggi condotta che ha reso necessario l'aggiornamento dei contenuti della Carta e del Regolamento del S.I.I. per entrambi i Gestori (allegati A, B e C, D ed E) e del Prezziario all'Utenza del Gestore Cap Holding S.p.A. (allegato F).

L'aggiornamento che ha preso avvio anzitutto dalla necessità di adeguare i documenti convenzionali alle sotto riportate indicazioni di ARERA ha tenuto, altresì, conto delle esigenze specifiche manifestate dai Gestori del S.I.I. procedendo - per macroaree (**gestione delle pressioni acquadottistiche in orario notturno, contrattualizzazione delle utenze industriali e obblighi di allaccio alla pubblica fognatura**) - ad un aggiornamento quanto più omogeneo dei documenti in questione:

- emanazione da parte dell'ARERA delle modificazioni alla Regolazione della Qualità Contrattuale (RQSII) di cui alla Deliberazione n. 579/2025/R/Idr del 23/12/2025, e della Qualità Tecnica di cui alla Deliberazione 581/2025/R/idr del 23/12/2025;
- emanazione della Delibera ARERA 2/2026/R/COM "Aggiornamento dei valori soglia ISEE per accesso ai Bonus Sociali Elettrico, Gas, Idrico e Rifiuti dal 1° gennaio 2026",
- emanazione del Decreto Legislativo 19 giugno 2025 n.102 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;
- emanazione del Regolamento (UE) sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) 2024/1689;

Il processo di revisione/aggiornamento dei succitati documenti è stato pertanto espletato tenuto conto delle esigenze di uniformità sopra indicate e per mezzo di una fattiva condivisione preliminare di ogni parte dei documenti stessi, come di seguito riportato:

- per quanto concerne il Gestore CAP Holding S.p.A., a seguito di proposta formale avanzata dallo stesso Gestore con nota del 22/09/2025 (Prot. n. 14904 – Prot. U.A. n. 10732), successivamente aggiornata in data 28/10/2025 (Prot. n. 17114 – Prot. U.A. n. 12314), in data 29/05/2026 (Prot. n. 10046 – Prot. U.A. n. 6678) ed in data 23/09/2026 (Prot. n. 16904 – Prot. U.A. n. 11563 e n. 11585), su apposita richiesta dell'Ufficio d'Ambito del 10/10/2025 (Prot. U.A. n. 11528) e del 22/12/2025 (Prot. U.A. n. 14864);
- per quanto riguarda il Gestore MM S.p.A., a seguito di apposita richiesta avanzata dallo Scrivente Ufficio d'Ambito in data 22/07/2026 (Prot. U.A. n. 9360). Con tale missiva, in particolare, è stato chiesto di voler trasmettere una proposta di aggiornamento della Carta dei Servizi e/o del Regolamento del SII che tenesse conto delle deliberazioni ARERA e di altri provvedimenti emanati dall'Autorità rispetto alla vigente versione dei documenti medesimi.

In data 10/08/2026 (prot. n. – prot. U.A. n. 10126) il Gestore MM S.p.A. ha fornito il riscontro richiesto, successivamente integrato in data 16/09/2026 (Prot. n. 51488 - Prot. U.A. n. 11274), in data 17/09/2026 (Prot. U.A. n. 11331) ed in data 22/09/2026 (Prot. U.A. n. 11531), a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ufficio d'Ambito in data 11/09/2026 (prot. Uff. Ambito 11137).

Di seguito si riportano nel dettaglio le modifiche sostanziali proposte: con colore verde si riportano le parti aggiunte, con il colore rosso e carattere barrato si riportano invece le parti stralciate.

In aggiunta a quanto segnalato, sono state altresì apportati ulteriori puntuali aggiornamenti di carattere non sostanziale, per i quali si rimanda alla consultazione della Carta del S.I.I. del Gestore Cap Holding SpA (Allegato A), della Carta del S.I.I. del Gestore MM SpA (Allegato B e Allegato C), del Regolamento del S.I.I. del Gestore Cap Holding SpA (Allegato D), del Regolamento del S.I.I. del Gestore MM SpA (Allegato E) e del Prezzario all'Utenza del Gestore Cap Holding SpA (Allegato F).

Si dà atto l'aggiornamento dei Disciplinari Tecnici dei due Gestori del S.I.I. è già stato oggetto di specifica istruttoria e di approvazione da parte di questo Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 21 del 24/02/2026.

Carta del SII del Gestore Cap Holding S.p.A. (allegato A)

CAPITOLO 4 “I PRINCIPI FONDAMENTALI”

PARAGRAFO “EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE”

Posto che il Gestore CAP Holding S.p.A. sta sviluppando un sistema di intelligenza artificiale in grado di rispondere alle richieste dei clienti, si dà pertanto atto dell'avvio di una nuova fase di innovazione e miglioramento delle prestazioni, mediante il ricorso progressivo a tale sistema.

Il gestore persegue l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente il servizio offerto, di semplificare, velocizzare e razionalizzare le procedure adottate, nell'ottica del miglioramento continuo, individua le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali più funzionali e sviluppa una sempre maggiore informatizzazione nella gestione del rapporto contrattuale con il cliente attraverso l'utilizzo del sito internet, dei social network e delle nuove applicazioni messe a disposizione della tecnologia.

A tale scopo il gestore monitora i tempi dei procedimenti e promuove l'applicazione di strumenti multimediali per il risparmio di risorse e per garantire al cliente la massima fruibilità del servizio.

Gruppo CAP nell'ambito delle attività di miglioramento e innovazione dei canali di contatto con la clientela adotterà progressivamente soluzioni basate sull'intelligenza artificiale (AI) per la gestione delle richieste della clientela, nel rispetto del principio di trasparenza previsto ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) sopra richiamato e nel rispetto degli obblighi di comunicazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

previsti dalla regolazione RQSII. In ogni caso, sarà sempre garantita ai clienti la facoltà di richiedere il supporto di un operatore.

I clienti riceveranno quindi risposte esaustive in tempi brevi con l'obiettivo di ottimizzare la gestione del customer care rendendolo virtualmente fruibile 24 ore su 24.

Al termine di un periodo transitorio verranno valutati eventuali miglioramenti agli standard generali e specifici interessati.

CAPITOLO 5 “PARAMETRI DI RIFERIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO”

PARAGRAFO “COSTANTE CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA”

Il testo è stato aggiornato il testo in coerenza con i nuovi sviluppi disciplinati dal D.Lgs. n. 18/23 e n. 102/25.

~~*Il Water Safety Plan consente a Gruppo CAP, che sta implementando il progetto con la consulenza dell'Istituto Superiore di Sanità, di decidere insieme alle ATS e alle altre Autorità competenti, sulla base di una valutazione dei rischi, quali parametri monitorare in relazione ai rischi realmente presenti sul territorio e accuratamente analizzati, rimuovendo la presenza di fattori di rischio in tutte le fasi di prelievo, stoccaggio e distribuzione dell'acqua potabile.*~~

Attualmente Gruppo CAP sta redigendo i Piani di Sicurezza dell'Acqua normati, per la prima volta in Italia, dal D.Lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs 102/2025, il quale definisce l'obbligo di elaborazione entro il 12/01/2029 e l'iter della loro approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA).

CAPITOLO 6 - “AGEVOLAZIONI PER I CLIENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO/ECONOMICO”

È stata eliminata la possibilità di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi tramite "attestazione del medico curante riguardante le precarie condizioni mediche", in quanto tale verifica non è effettuabile per motivi di Privacy sul il trattamento dei dati sanitari:

“Gli intestatari di una utenza a uso domestico residente in condizioni economiche disagiate o in precarie condizioni mediche possono accedere alla rateizzazione dei corrispettivi dovuti senza applicazione di interessi di dilazione né di interessi convenzionali da ritardato pagamento, facendone richiesta scritta, corredata da apposita documentazione (certificazione ISEE) ~~o attestazione del medico curante riguardante le precarie condizioni mediche~~”.

È stato tolto il riferimento puntuale al valore della soglia ISEE per accedere al Bonus Sociale Idrico.

“Sono previste ulteriori agevolazioni ai sensi della Deliberazione ARERA 897/2017/R/idr, emanata in recepimento del d.p.c.m. 13 ottobre 2016 e s.m.i.:

- All'agevolazione Bonus Sociale Idrico possono accedere tutti i nuclei familiari con soglia ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) **prevista e aggiornata periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. (ISEE) inferiore a 9.530 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico (condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas)**”.*

CAPITOLO 7 - “ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI”

È stato inserito l'aggiornamento normativo, in seguito alla delibera ARERA 579/2025/R/IDR, che accomuna, a partire dal 1° gennaio 2027, le richieste di rettifica di fatturazione ai reclami.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

*“Il sito internet www.gruppocap.it consente di sottoscrivere in maniera autonoma e con firma digitale nuovi contratti di allacciamento, voltura e subentro nella fornitura, nonché di gestire e inoltrare attraverso apposite maschere, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione lavori, richieste di disattivazioni e richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione, richieste ~~di~~ *rettifiche di fatturazione* e di rateizzazione pagamenti e reclami scritti *comprensivi delle rettifiche di fatturazione*.”*

CAPITOLO 8 - “RILEVAZIONE CONSUMI E FATTURAZIONE”

PARAGRAFO DETERMINAZIONE VOLUMI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - di nuovo inserimento

È stato inserito un nuovo paragrafo in cui sono disciplinate le modalità di determinazione dei volumi scaricati dalle utenze produttive in presenza di una fonte di approvvigionamento autonoma o di variazione dei consumi scaricati in presenza di cicli produttivi, in base alle prassi già in uso, anche tramite installazione di apposito misuratore.

“Determinazione volumi acque reflue industriali

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, la determinazione del volume scaricato avviene:

- *assumendo il volume scaricato pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto;*
- *in presenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di reflu scaricate rispetto all'acqua prelevata:*
 - *Tramite idonea misurazione eseguita al punto di scarico, con installazione di misuratore. Gli scarichi sprovvisti di misuratore verranno progressivamente dotati di misuratore allo scarico, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento del Servizio Idrico.*
 - *Tramite dettagliata documentazione che attesti la differenza tra acqua prelevata e scaricata, laddove non risulti possibile l'installazione di un misuratore allo scarico o laddove esso non sia valido ai fini tariffari.*
 - *La determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata dal Gestore mediante stima ragionevole e motivata sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal titolare dello scarico e corredata dalla seguente documentazione:*
 - *MUD e/o copie di formulari di smaltimento*
 - *accurato bilancio idrico che preveda:*
 - *letture di misuratori interni (letture, consumi e foto dei contatori da allegare) se installati*
 - *calcolo delle quote disperse nel prodotto sulla base delle “ricette” e della produzione nel periodo di riferimento*
 - *specifiche tecniche delle macchine e attrezzature che generano una dispersione di acqua (relazioni e specifiche fornite dal costruttore)”.*

PARAGRAFO “SEGNALAZIONE MISURATORE NON FUNZIONANTE”

È stato inserito l'obbligo di segnalazione del malfunzionamento del misuratore del cliente, precedentemente non previsto, al fine di evitare contestazioni.

“In caso di presunto malfunzionamento o irregolarità nel funzionamento del misuratore allo scarico delle acque reflue industriali, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore e all'Autorità



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Competente per lo scarico in pubblica fognatura autorizzato; in tal caso il Gestore si riserva la facoltà di assumere quale volume industriale scaricato in pubblica fognatura il volume prelevato dall'acquedotto e/o da punti di attingimento privati".

PARAGRAFO "DETERMINAZIONE QUALITÀ ACQUE REFLUE INDUSTRIALI"

Sono state inserite precisazioni sulle modalità di suddivisione dei campioni ed esecuzione di analisi e autocontrolli, al fine di meglio definire alcune prassi operative già in essere. In particolare, è stata mantenuta la procedura di consegna di porzione del campione, poiché espressamente così disposto nell'art. 28.8 del TICSII specificandone la non ripetibilità; è invece stralciata la eventuale presenza del Gestore all'apertura ed analisi del campione.

[...] Le determinazioni analitiche sono effettuate secondo le procedure APAT/IRSA, opportunamente adeguate alla dotazione strumentale di laboratorio, e le norme vigenti in materia. Il Cliente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi.

Fermo restando che il controllo operato dal Gestore è un accertamento tecnico non ripetibile per il quale non è prevista la possibilità di conservare controcampioni per la revisione di analisi, il Gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire al Cliente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, quale analisi in regime di autocontrollo. ~~fatta salva la possibilità del Gestore di presenziare alle fasi di apertura del campione e di esecuzione delle analisi dal Cliente~~ [...].

Nel paragrafo sono stati altresì introdotti i richiami alla regolazione TICSII art.22 per l'applicazione delle penali, il richiamo al prezzario CAP ed all'allegato 6 per i parametri non previsti dalla formula tariffaria; infine è stato aggiornato a 180 giorni il termine di 60 giorni per la seconda determinazione analitica. È stata altresì portata ad una all'anno la misura massima di possibilità di accettazione da parte CAP di autocontrolli di analisi qualitative sui reflui scaricati, indipendentemente dal numero minimo di determinazioni analitiche annue previste dal TICSII.

[...] Nel caso in cui una determinazione analitica evidenzia concentrazione di inquinante che superano i limiti di accettabilità previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato ovvero autorizzati contrattualmente in deroga, il Gestore eseguirà entro ~~60~~ 180 giorni una seconda determinazione analitica secondo quanto previsto dal TICSII art. 22.3, fermo restando le conseguenze previste dalla normativa vigente.

In caso di conferma dei superamenti, sarà applicata, con decorrenza alla data della prima determinazione analitica, la penalizzazione con maggiorazione dei corrispettivi tariffari nel caso di inquinanti inseriti nella formula tariffaria secondo quanto previsto dal TICSII art. 22, ovvero l'applicazione della penale contrattuale prevista dal Regolamento per gli inquinanti non inseriti nella formula tariffaria riportate nell'elenco prezzi ed identificabili nell'allegato 6 al Regolamento come parametri pericolosi.

L'elemento di penalizzazione con maggiorazione dei corrispettivi tariffari sarà applicato fino alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti nel rispetto di quanto previsto dal TICSII art. 22.4 e che sarà effettuata con le seguenti tempistiche a partire dalla data di campionamento della determinazione analitica di conferma del superamento:

*~~non prima di 6 mesi nel caso siano previste fino a 2 determinazioni analitiche minime annue;~~
non prima di 4 mesi ~~nel caso di~~ fino a 3 determinazioni analitiche minime annue.*

È stata elevata ad una all'anno la misura massima di possibilità di accettazione da parte del Gestore Cap Holding SpA di autocontrolli di analisi qualitative sui reflui scaricati, indipendentemente dal numero minimo di determinazioni analitiche annue previste dal TICSII.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Il Cliente ha facoltà di trasmettere al Gestore analisi qualitative sui reflui scaricati in regime di autocontrollo, effettuate secondo le tempistiche e le modalità APATIRSA-CNR 29/2003 s.m.i. ovvero le norme vigenti in materia, solo qualora le analisi siano relative a scarichi autorizzati derivanti da operazioni di scambio termico, raffreddamenti indiretti, MISE e MISO e Bonifiche. ~~ovvero siano relative a scarichi per i quali non si sia riscontrato un superamento dei limiti allo scarico negli ultimi 24 mesi.~~

*~~Nel rispetto delle condizioni suddette, per ciascun scarico autorizzato~~ Il Gestore si riserva di accettare analisi qualitative in regime di autocontrollo nella misuramassima di *una all'anno.**

- ~~• un'analisi ogni 12 mesi laddove sia previsto un numero minimo superiore a 2 determinazioni all'anno;~~
- ~~• un'analisi ogni 18 mesi, laddove sia previsto un numero minimo di 2 determinazioni all'anno;~~
- ~~• un'analisi ogni 36 mesi, laddove sia previsto un numero minimo fino a 1 determinazione all'anno.~~

PARAGRAFO “DETERMINAZIONE VOLUMI ACQUE REFLUE DOMESTICHE APPROVVIGIONATE DA FONTI AUTONOME” di nuova aggiunta.

Inserito un nuovo paragrafo contenente specifiche indicazioni relative alle modalità di comunicazione o rilevazione dei volumi scaricati in fognatura.

“Per i titolari di scarichi di acque reflue domestiche che provvedono in tutto o in parte ad approvvigionarsi da fonte autonoma, la fatturazione è effettuata addebitando, con bollettazione separata dal servizio acquedotto, i corrispettivi per i servizi di collettamento e depurazione calcolati nel rispetto della formula tariffaria (come previsto nel Regolamento del Servizio Idrico art.67) approvata dall'Autorità competente e in base agli accertamenti svolti dal Gestore sui volumi scaricati.

Il Cliente titolare dello scarico è tenuto a presentare una dichiarazione annuale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura relativamente all'anno solare precedente inviando una mail all'indirizzo fatturazione.produttivi@gruppocap.it ed allegando una fotografia del contatore che comprenda matricola e lettura dello stesso.

All'interno della dichiarazione sarà cura del Cliente relazionare e dettagliare i quantitativi di acque prelevate e scaricate.

La determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata dal Gestore a seguito dell'accertamento della dichiarazione annuale delle acque scaricate presentata dal Cliente.

In caso di omessa dichiarazione il Gestore provvederà a sollecitarne l'invio e, in assenza di riscontro, ad emettere fattura in acconto sulla base dei consumi relativi all'anno precedente o, in caso di nuove utenze sulla base dell'autorizzazione rilasciata per la suddetta fonte.

Tali modalità vengono applicate anche per utenze ad uso e tariffazione civili”.

PARAGRAFO “VOLTURE E CESSAZIONI AUTORIZZAZIONE SCARICO”

Sono state riportate specificazioni atte ad evitare possibili fraintendimenti di ordine temporale con il cliente e finalizzate a migliorare le procedure in essere.

Qualsiasi variazione degli scarichi industriali, riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico o la cessazione di uno o più dello scarico scarichi – con o senza contestuale rinuncia alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comporterà il dovere di presentazione, da parte dei Clienti, di apposita istanza di voltura o di modifica della autorizzazione allo scarico, ovvero di comunicazione di cessazione dello scarico all' Autorità Competente.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

In caso di voltura della autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, i Clienti dovranno ~~comunicare~~ *trasmettere* al Gestore, tramite indirizzo pec: industriali.cap@legalmail.it, la *data copia del provvedimento di voltura dell'esito dell'istanza di avvenuta volturazione dello scarico* ~~emesso~~ da parte dell'Autorità Competente, ~~entro 5 gg lavorativi dalla data del decreto di volturazione stessa o comunque~~ entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica al Cliente di *tale provvedimento*. ~~della voltura dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità Competente —dandone comunicazione scritta al Gestore tramite indirizzo pec: industriali.cap@legalmail.it~~

In caso di cessazione ~~dello~~ di uno o più ~~scarico~~ scarichi industriali, ~~con contestuale~~ *senza contestuale* rinuncia alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, i Clienti dovranno ~~dare immediata comunicazione~~ *presentare apposita istanza di cessazione modifica della autorizzazione* all'Autorità Competente e contestualmente darne comunicazione anche al Gestore, all'indirizzo PEC industriali.cap@legalmail.it, allegando copia della comunicazione di cessazione dello scarico presentata.

CAPITOLO 10 - “ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO”

PARAGRAFO “RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE – UTENZA DISATTIVATA PER MOROSITÀ”

È stato eseguito l'aggiornamento alla normativa vigente.

“Nel caso di avvenuta disattivazione, *sospensione o limitazione* della fornitura per morosità, il gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio a seguito del pagamento da parte del cliente delle somme dovute”.

CAPITOLO 11 - “GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE”

PARAGRAFO “RISPETTO DEGLI APPUNTAMENTI CONCORDATI”

È stato eseguito l'aggiornamento alla normativa vigente.

“Tempo massimo per l'appuntamento concordato (nota: vedi apposito box) [...] 7 giorni lavorativi - *10 giorni lavorativi in caso di appuntamento concordato per la verifica del misuratore e per la verifica del livello di pressione*”

Le succitate modifiche riferite al capitolo 11 sono state recepite anche al capitolo 17 “*tabelle di riepilogo*”, al paragrafo “*Riepilogo degli standard generali*”.

PARAGRAFO “VERIFICA MISURATORE”

È stato eseguito l'aggiornamento alla normativa vigente.

“In caso di sostituzione del misuratore effettuata d'ufficio dal gestore per misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, ovvero in caso di campagna di sostituzione misuratori, il gestore provvederà a rilasciare all'utente, qualora ne faccia richiesta, una copia del verbale di intervento. Qualora l'utente ne faccia richiesta in forma scritta, il gestore è tenuto al rispetto dello standard specifico applicabile al tempo di risposta a richieste scritte di informazioni”

CAPITOLO 12 - “RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI”

PARAGRAFO “RECLAMI”

È stato eseguito l'aggiornamento alla normativa vigente, in seguito alla delibera ARERA 579/2025/R/IDR che accomuna, a partire dal 1° gennaio 2027, le richieste di rettifica di fatturazione a reclami, con



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

conseguente eliminazione dell'indicatore di qualità generale tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione e aggiornati i contatti Gestore.

“Il cliente, in caso di violazione dei principi e/o di mancato rispetto degli standard definiti nella presente Carta del Servizio, o circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ivi inclusa, la richiesta di rettifica di fatturazione, può presentare reclamo scritto all'ufficio relazioni clienti”.

Carta del SII del Gestore MM S.p.A. (allegato B)

CAPITOLO 2 - L'AZIENDA E I SUOI SERVIZI

È stato stralciato il riferimento alla seguente definizione, in accordo con quanto stabilito dalle modifiche della disciplina ARERA.

~~“Altri usi — Uso con funzione di utilità pubblica e sociale: forniture destinate a funzioni di utilità pubblica e sociale, a prescindere dalla natura pubblica, intestate a organizzazioni sportive, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni la cui funzione di pubblica utilità è riconosciuta ufficialmente da Enti Pubblici;”~~

PARAGRAFO 2.1.9 SOSTENIBILITÀ

È stata aggiunta una precisazione in ordine alla rendicontazione delle politiche e delle azioni in ambito di sostenibilità.

“Il Gestore MM S.p.A. rendiconta le politiche adottate e le azioni intraprese in tali ambiti tematici all'interno della rendicontazione di sostenibilità redatta con cadenza annuale secondo i principi di rendicontazione di tempo in tempo vigenti”.

CAPITOLO 3 - TUTELA DELL'AMBIENTE

PARAGRAFO 3.7 SVOLGIMENTI DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA

È stata aggiunta la seguente precisazione, con cui il Gestore si impegna ad eseguire l'eventuale ricorso ad assistenti vocali nel rispetto della normativa vigente

“Qualora il Gestore dovesse fare ricorso anche ad assistenti vocali per l'espletamento delle pratiche via telefonica, lo stesso gestore si impegna a eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VII “Qualità dei servizi telefonici” della deliberazione 655/2015/R/idr e s.m.i.”

PARAGRAFO 3.9 AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO/ECONOMICO E/O BENEFICIARI DI REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

È stata modificata l'indicazione della situazione economica equivalente (ISEE) per poter accedere all'agevolazione del Bonus Sociale Idrico, secondo la Deliberazione ARERA 897/2017/R/idr

~~“All'agevolazione Bonus Sociale Idrico possono accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 9.530 9.796 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico. accedere tutti i nuclei familiari con soglia ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) prevista e aggiornata periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente”.~~

CAPITOLO 8 - RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DI FATTURAZIONE



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARAGRAFO 8.4 *TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA A RICHIESTA SCRITTA DI RETTIFICA DI FATTURAZIONE*

È stato stralciato il paragrafo, in recepimento delle nuove modifiche della disciplina di Qualità Contrattuale di ARERA, tale per cui le scritte di rettifica fatturazione dovranno essere gestite come reclami. I riferimenti alla richiesta scritta di rettifica fatturazione sono stati stralciati anche ai punti 8.1 e 8.5, nonché nel glossario e nell'Allegato 1 dello stesso documento.

~~**“8.4. Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione**~~

~~*Il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell'utente e la data di invio all'utente da parte del gestore della risposta motivata scritta.*~~

~~*La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica di fatturazione inviata all'utente da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo paragrafo 8.5”.*~~

È stato modificato l'oggetto del seguente paragrafo 8.6 (che diventa 8.5 a seguito dello stralcio del paragrafo 8.1).

PARAGRAFO 8.5 *CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE ~~E DI RETTIFICA DI FATTURAZIONE~~*

Nello stesso paragrafo, vengono aggiunte le seguenti precisazioni in ordine alle modalità in cui è articolata la risposta al reclamo scritto.

“La risposta al reclamo scritto è articolata nelle seguenti parti, che devono presentare contenuti coerenti e consequenziali:

- a) “Il Suo reclamo”, che riepiloga il problema segnalato dall'utente finale;*
- b) “Le nostre verifiche”, nella quale il gestore, in relazione alle possibili cause del problema segnalato dall'utente finale, indica le verifiche svolte, anche attraverso l'acquisizione di informazioni e documenti presso il gestore del servizio di fognatura e depurazione nei casi di gestione separata del SII, allo scopo di valutare la fondatezza del reclamo, e ne descrive gli esiti, allegando la relativa documentazione;*
- c) “Le nostre conclusioni”, nella quale il gestore espone le conclusioni raggiunte circa la fondatezza del reclamo e indica in alternativa:*
 - i motivi per i quali ritiene infondato il reclamo, oppure*
 - le azioni correttive e riparatorie che sono state o saranno adottate per risolvere il problema e le relative tempistiche;*
- d) “I Suoi diritti”, nella quale il gestore indica:*
 - a. qualora sia dovuto all'utente finale un indennizzo automatico ai sensi della regolazione o del contratto, i tempi e le modalità con le quali l'indennizzo sarà corrisposto, specificando che la corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;*
 - b. i recapiti ai quali l'utente finale può rivolgersi per ulteriori chiarimenti;*
 - c. le azioni che l'utente finale può intraprendere se ritiene insoddisfacente la risposta, rinviando alla pagina del proprio sito internet dove sono disponibili informazioni dettagliate sulle relative procedure, con particolare riferimento alle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 54, comma 54.3*

Nella risposta al reclamo scritto relativo alla correttezza degli importi addebitati in fattura, dev'essere accuratamente descritto l'esito della verifica svolta dal gestore secondo quanto sopra riportato, dando

particolare evidenza al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione, qualora dovuta.

La risposta a richieste scritte di informazioni riporta nell'oggetto la dicitura "Risposta alla Sua richiesta di informazioni" e, oltre agli elementi di cui sopra, indica i recapiti del gestore per eventuali reclami, il tempo massimo di risposta previsto dal relativo standard e l'indennizzo dovuto in caso di ritardo".

CAPITOLO 11 - RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

PARAGRAFO 11.2 CASI DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

È stato eseguito il seguente aggiornamento in ossequio alle modifiche della regolazione della Qualità Contrattuale di ARERA.

"Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo:

- a) [...]*
- b) nel caso in cui all'utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto avente ad oggetto la medesima doglianza ~~del medesimo livello specifico~~;*
- c) [...]"*

PARAGRAFO 11.4 CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Sono stati uniti i commi b) e c), aggiungendo la seguente precisazione in ossequio alle modifiche della regolazione della Qualità Contrattuale di ARERA.

"Il gestore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi di cui alla "Griglia degli Standard" allegata alla presente Carta dei Servizi, qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

- [...]*
- b) cause imputabili all'utente, quali la sua mancata presenza ad un appuntamento concordato con il gestore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; nel caso in cui all'utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto avente ad oggetto la medesima doglianza ~~del medesimo livello specifico~~;*
- [...]"*

APPENDICE "GLOSSARIO"

Sono aggiunte maggiori precisazioni alla definizione di "accettazione del preventivo"; sono, inoltre, aggiunte n. 2 nuove voci: "area personale" e "assistente vocale"

- [...]*
- accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo; il preventivo di spesa si intenderà formalmente accettato mediante sottoscrizione per accettazione e contestuale versamento del contributo di allacciamento;*
- [...]*
- area personale è uno spazio privato nell'ambito dello sportello online o più in generale dei servizi online eventualmente reso disponibile ai propri utenti finali dal gestore, anche attraverso applicazioni per dispositivi informatici, al quale l'utente medesimo può accedere mediante registrazione e autenticazione per fruire di contenuti e funzionalità personalizzate;*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- *assistente vocale è un'applicazione o un sistema informatico basato sull'intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l'interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari richieste dell'utente finale o per compiere determinate operazioni nell'ambito del servizio di assistenza telefonica del gestore;*
[...]
- *TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII);*

ALLEGATO 1 "GRIGLIA DEGLI STANDARD"

È stata precisata, per la voce *"Tempo massimo per l'appuntamento concordato"*, che la tempistica di 7 giorni è aggiornata a 10 in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore o del livello di pressione.

Standard: 7 giorni *(10 in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore o del livello di pressione)*

Carta del SII del Gestore MM S.p.A. – accettazione ARERA istanza MM S.p.A. (allegato C)

Le modifiche apportate sono analoghe a quelle sopra elencate riferite all'allegato B con l'aggiunta, al CAPITOLO 3 - *TUTELA DELL'UTENTE*, PARAGRAFO 3.4 *"ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO"*, di una ulteriore precisazione inerente agli orari dello sportello fisico del Gestore.

Nella vigente versione della Carta del SII, infatti, tale sportello risulta aperto anche di sabato dalle ore 08:15 alle ore 12:15, mentre nell'aggiornamento proposto se ne prevede la chiusura in tale giornata.

Tale modifica discende da apposita istanza presentata dal Gestore MM SpA all'Ufficio d'Ambito, tutt'ora in corso di istruttoria, con la quale viene proposta la chiusura dello sportello fisico nella giornata di sabato.

Il recepimento di tale modifica sarà subordinato alla successiva approvazione da parte di ARERA.

SERVIZIO

Ufficio relazioni con l'utenza

ACCESSO

indirizzo: Via Borsieri n. 4, Milano;

denominazione ufficio: Servizio Clienti;

giorni e orari di apertura del servizio telefonico di assistenza

- *dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,15 alle ore 16,15;*
- *il sabato: dalle ore 8,15 alle ore 12,15;*

*giorni e orari di apertura dello sportello ~~e del servizio~~
~~telefonico di assistenza~~*

- *dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,15 alle ore 16,15;*
- ~~*il sabato: dalle ore 8,15 alle ore 12,15;*~~

[...]

Regolamento del SII del Gestore CAP Holding S.p.A. (allegato D)

ARTICOLO 12 "MODALITÀ DI FORNITURA"

Si prevede, al comma 2, un aggiornamento comma con riferimento al piano stradale per la valutazione della pressione minima garantita.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

2. La pressione minima è garantita in 20 m di colonna d'acqua *referita al piano stradale*, misurata al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Si prevede, dopo il comma 5, un nuovo comma 5bis con prescrizioni aggiuntive relative ai dispositivi antiriflusso su impianti privati.

5.bis Il cliente deve garantire il non ritorno dell'acqua già consegnata nell'impianto privato verso la rete dell'acquedotto attraverso adeguati sistemi antiriflusso con un grado di protezione in funzione della tipologia di fornitura come meglio specificato al titolo 3, anche attraverso la manutenzione periodica dei dispositivi installati e di verificarne l'efficacia"

ARTICOLO 13 "QUALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA"

È stata inserita, al comma 4, una clausola finalizzata a consentire al Gestore la sospensione immediata della fornitura in caso di miscelazione di acque provenienti da fonte autonoma (pozzo privato),

4. *"Qualora il Cliente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio pozzo privato), tale situazione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso, il Cliente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e non miscelazione tra acque pubbliche e private (ad esempio, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.) In casi di accertata miscelazione delle acque per irregolarità dell'impianto privato, il Gestore provvederà alla immediata sospensione del servizio idrico a tutela della qualità e della conformità delle acque del pubblico acquedotto".*

ARTICOLO 15 "PRESSIONE E PORTATA"

Sono state inserite precisazioni in merito alla variazione di pressione nel punto di consegna, per esigenze di efficienza del servizio

3. *"Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita ai Clienti ~~sia~~ o in forma scritta ~~diretta~~ attraverso:*
 - canali di comunicazione supplementare quali ad esempio, avvisi locali, affissioni etc.;*
 - canali diretti quali PEC, e-mail o lettere, per le utenze appartenenti alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile" e i beneficiari di bonus idrico;*

~~sia~~ o attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch'esse a cura e carico dei singoli Clienti.

Le modifiche al regime pressorio saranno rese definitivamente operative dopo almeno 6 mesi dalla comunicazione delle variazioni".

ARTICOLO 17 "SOSPENSIONE DELLA FORNITURA"

È stata inserita una clausola finalizzata a consentire con legittimità al Gestore la sospensione della fornitura, in caso di inerzia all'adeguamento al dispositivo antiriflusso dell'acqua potabile dell'impianto privato.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

2. *Nei casi di inerzia da parte della Cliente nel:*

- *riparare le perdite a valle del contatore o nel caso di abbandono della fornitura con relativo degrado,*
- *provvedere a seguito di segnalazione del gestore all'adeguamento del sistema di antiriflusso previsto dal presente regolamento;*

il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica.

ARTICOLO 20 - bis “Interventi su porzioni di rete e allacciamenti idrici ricadenti in proprietà privata” articolo aggiunto.

È stato previsto l'inserimento di un nuovo articolo a disciplina degli interventi su porzioni di rete e allacciamenti idrici ricadenti in proprietà privata.

I nuovi commi disciplinano i casi in cui l'intervento richieda opere civili in aree private esterne (scavi/demolizioni/ripristini), chiarendo sottoservizi, responsabilità e garantendo continuità, sicurezza del servizio al cliente e al contempo assicurando al Gestore idonei strumenti per poter operare in legittimità.

1. *“Ambito di applicazione*

Il presente articolo disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su porzioni di condotte di distribuzione e/o allacciamenti idrici che risultino ricadenti in proprietà privata.

2. *Servitù e atti specifici*

In presenza di servitù o di altri atti negoziali che disciplinino espressamente la ripartizione di oneri e responsabilità, si applica prioritariamente quanto ivi previsto; il presente articolo opera in via residuale nei limiti di compatibilità e solo ove non diversamente regolato.

3. *Parte idraulica*

Fermo restando che il Gestore è responsabile della continuità e sicurezza del servizio fino al punto di consegna, la manutenzione della porzione idraulica delle condotte/allacciamenti ricadenti in proprietà privata (nel perimetro del comma 1) resta in capo al Gestore.

4. *Attività di manutenzione su infrastrutture del servizio idrico ricadenti in aree esterne degli edifici*

- *Opere civili: manleva e sottoservizi*

Le opere di natura civile funzionali alla realizzazione degli interventi (a titolo esemplificativo: scavi, demolizioni, rinterri, ripristini delle superfici, opere accessorie) sono eseguite dal Gestore esclusivamente qualora l'Utente/Proprietà:

- a) fornisca documentazione completa dei sottoservizi presenti nell'area, per quanto a propria conoscenza, e comunque ogni informazione utile a consentire l'intervento in condizioni di sicurezza;*
- b) rilasci preventivamente una manleva scritta, volta a sollevare il Gestore da responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose connessi alle attività propedeutiche e di scavo in ambito privato.*

- *Mancata trasmissione della documentazione*

Qualora l'Utente non provveda a quanto previsto al punto precedente, lo stesso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere civili necessarie e alla gestione della sicurezza; il Gestore interverrà successivamente limitatamente alla sola parte idraulica di propria competenza. In tale evenienza, l'Utente rinuncia espressamente a pretese di rimborso/rivalsa nei confronti del Gestore per i costi sostenuti per le opere civili.

- *Qualora la posizione del punto di fornitura risulti pregiudizievole o limitativa rispetto allo svolgimento delle attività manutentive presenti o future, il Gestore si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito dell'intervento, lo spostamento del contatore/gruppo di misura in posizione più idonea e facilmente accessibile (es. al confine di proprietà), secondo le*

prescrizioni tecniche del Gestore. In tal caso il Gestore eseguirà a propria cura e spese la verifica della tenuta della tubazione privata a valle del nuovo punto di consegna e sino al precedente punto di consegna, provvedendo ad eventuali sostituzioni o riparazioni delle condotte in caso di esito negativo della verifica.

5. *Attività di manutenzione su infrastrutture del servizio idrico ricadenti in parti interne/sottostanti agli edifici (comprese le colonne montanti al contatore). Per le porzioni di condotte/allacciamenti ricadenti all'interno e/o sottostanti agli edifici (comprese le colonne montanti):*

- *Opere idrauliche: la manutenzione della parte idraulica resta in capo al Gestore;*
- *Opere civili in proprietà privata: le opere civili/murarie e le attività propedeutiche (demolizioni, ripristini, ecc.) restano in capo all'Utente/Proprietà, che garantisce l'accesso in sicurezza e nei tempi concordati con il Gestore;*
- *Facoltà di modifica del punto di consegna (spostamento gruppo di misura).*

Qualora la posizione del punto di fornitura risulti pregiudizievole o limitativa rispetto allo svolgimento delle attività manutentive presenti o future, il Gestore si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito dell'intervento, lo spostamento del contatore/gruppo di misura in posizione più idonea e facilmente accessibile (es. al confine di proprietà), secondo le prescrizioni tecniche del Gestore. In tal caso il Gestore eseguirà a propria cura e spese la verifica della tenuta della tubazione privata a valle del nuovo punto di consegna e sino al precedente punto di consegna, provvedendo ad eventuali sostituzioni o riparazioni delle condotte in caso di esito negativo della verifica. Le opere civili/murarie e le attività propedeutiche (demolizioni, ripristini, ecc.) restano in capo all'Utente/Proprietà, pertanto, l'Utente rinuncia espressamente a pretese di rimborso/rivalsa verso il Gestore per i costi delle opere civili.

6. *Urgenze.*

Nei casi in cui l'intervento rivesta carattere di urgenza per danni/disservizi rilevanti e derivi da segnalazione dell'Utente/Proprietà o avente titolo, la segnalazione potrà essere valutata quale assenso all'esecuzione degli interventi necessari, fermo restando l'obbligo dell'Utente di fornire tempestivamente tutte le informazioni disponibili sui sottoservizi presenti nell'area e con la manleva scritta”.

ARTICOLO 21 “ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE”

Sono stati inseriti due nuovi commi relativi alla restituzione totale o parziale dell'importo pagato dall'utente per l'allacciamento, salvo spese già sostenute dal Gestore, superati 180 giorni, in caso di impossibilità a eseguire o proseguire i lavori non per causa imputabile al Gestore, o su richiesta del cliente.

La clausola consente al Gestore di evitare l'impegno di risorse determinato dal rinvio sine die dell'esecuzione dei lavori o parte di essi non per causa del medesimo. Oltre il termine dei 180 giorni l'importo viene restituito al cliente che potrà chiedere un nuovo preventivo. Analogamente si procederà nel caso in cui il cliente interrompa o annulli l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

7. *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il Gestore, su richiesta, redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse tutte le opere necessarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.).*

- *7.bis Decorsi 180 giorni dalla data di ricezione del pagamento del preventivo per l'esecuzione della prestazione richiesta e qualora l'esecuzione della stessa non possa avere luogo per cause non imputabili a Cap Holding Spa (a titolo esemplificativo: opere a carico del cliente non realizzate, mancata messa a disposizione delle aree oggetto dell'intervento, mancato rilascio*

delle autorizzazioni da Enti terzi, etc.), il Gestore si riserva di provvedere alla restituzione, senza interessi, degli importi già incassati, dedotte le spese sostenute per la gestione della pratica se impossibilitato ad eseguire i lavori per cause imputabili al cliente.

- *7.ter Qualora l'esecuzione dell'allacciamento programmato dovesse essere interrotta e/o annullata dal richiedente, lo stesso potrà chiedere il rimborso di quanto versato, al netto delle spese già sostenute da Cap Holding SPA per quanto già eseguito e per la gestione della pratica. Qualora successivamente l'utente ritenesse di voler proseguire nella realizzazione delle opere precedentemente interrotte, dovrà comunque richiedere un nuovo preventivo che sarà assoggettato al prezzario vigente”.*

È stato altresì aggiunto un nuovo comma (comma 9) relativo a manleva del Gestore in caso di danni a terzi causati da cedimenti stradali a carico utente al limite proprietà privata.

Il nuovo comma tutela il Gestore in caso di danni a terzi causati da lavori non correttamente eseguiti dai clienti al limite di proprietà

9. *“Nel caso in cui vengano eseguiti lavori interni alla proprietà privata a cura del cliente, necessari per completare l'allacciamento e in continuità con quanto realizzato dal Gestore, come ad esempio il collegamento degli impianti interni, la realizzazione del pozzetto per il contatore o della cameretta di ispezione, eventuali danni a strade, marciapiedi o altre proprietà di terzi derivanti dal mancato o non corretto riempimento e costipamento del terreno da parte del privato non saranno attribuibili al Gestore”.*

ARTICOLO 22 “CONTATORI”

È stata richiamata in modo esplicito l'applicazione di penale in caso di operazioni non autorizzate.

L'applicazione di tale penale fornisce al Gestore uno strumento attraverso il quale vengono rispettate le prescrizioni del regolamento. La medesima verrà applicata nella fattura (bolletta) successiva alla constatazione dell'irregolarità.

4. *“Il Cliente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore. Ogni operazione non autorizzata è soggetta a penale come da Prezzario in vigore”.*

È stato inserito un ulteriore richiamo alla verifica da parte del cliente del sistema antiriflusso, in coerenza con le prescrizioni del Regolamento, tenuto conto della tipologia di utenza interessata. In caso di rilevata assenza o non conformità di tale dispositivo è prevista l'applicazione di una specifica penalità progressiva da parte del Gestore.

9. *“Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza del Cliente.
Tale configurazione impiantistica non solleva il cliente a verificare che il sistema di antiriflusso preinstallato sia adeguatamente coerente con la tipologia di utenza effettivamente in corso, secondo il rischio specificato al titolo 3
In caso di rilevata assenza o non conformità al Regolamento del dispositivo antiriflusso e in tutti i casi di manomissione del gruppo contatore e organi connessi il Gestore applicherà l'apposita penale prevista nell'Elenco prezzi”.*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ARTICOLO 23 “IMPIANTI E RETI INTERNI”

Sono state meglio precisate le regole tecniche atte ad evitare l'aspirazione di acqua dalla rete e antiriflusso, con eventuale intervento da parte del Gestore con addebito al cliente.

La disciplina tecnica aggiuntiva consente una maggior chiarezza a tutela del Gestore. L'aspirazione diretta viene concessa dal Gestore solo in casi di immobili che per ragioni di tutela ambientale o vincoli storici, motivazioni di interesse pubblico o pubblica utilità, vincoli strutturali, non possono essere altrimenti alimentati.

1. *“È vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, il Cliente si approvvigionerà tramite una vasca/serbatoio di accumulo, disconnesso idraulicamente dalla rete in pressione del Gestore, cosicché le pompe di aspirazione possano prelevare acqua solo ed esclusivamente da tale accumulo. L'alimentazione della vasca/serbatoio verrà regolata dal livello di riempimento dello stesso e lo scarico del troppo pieno dovrà essere previsto ad una quota inferiore della tubazione di carico in modo tale che le due acque non vengano in alcun modo miscelate. Solo in casi di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà del Cliente, potrà essere presa in considerazione il rilascio all'autorizzazione dell'aspirazione diretta. In tal caso, il Gestore potrà prevedere delle prescrizioni in funzione del caso specifico che dovranno essere intese quali integrazioni al presente regolamento ~~vascone con saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto vascone. La saracinesca a galleggiante dovrà essere posta sopra lo scarico di troppo pieno.~~”*
2. *Il Cliente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.). In caso di inadempienza, il Gestore potrà chiedere al Cliente di adeguare ~~far installare~~ le apparecchiature di antiriflusso (assenti o inadeguate al rischio) ~~idonee~~ a spese del Cliente in difetto, in caso di grave nocumento per il SII. Il Gestore, oltre alla sospensione della fornitura di cui all'art. 17 comma 2, si riserva di agire nelle opportune sedi per poter adeguare la tubatura privata alle prescrizioni. La manutenzione delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il contatore è a cura e spese del Cliente”.*

TITOLO 3 “NORME TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO”

PARAGRAFO “NORME TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO”

Sono state inserite ulteriori precisazioni, in aggiunta a quanto già riportato nei punti precedenti, in merito ai dispositivi antiriflusso, al fine di consentire una migliore interpretabilità delle disposizioni regolamentari da parte del cliente, a tutela del Gestore.

“Tali sistemi sono molto importanti per garantire e mantenere la conformità e la qualità dell'acqua erogata dal gestore, e distribuita ai Clienti. Eventuali inosservanze riguardo a tali dispositivi potranno comportare anche la sospensione immediata del servizio in caso di accertato ritorno dell'acqua verso l'acquedotto. Il livello minimo di sicurezza previsto (livello S0) è costituito dall'installazione di una valvola di ritegno, per i nuovi allacciamenti viene installata da parte del gestore e la manutenzione sarà a carico dell'utente.

Al livello intermedio (S1), potrà essere montato un disconnettore idraulico del tipo, “a zona di pressione ridotta”, anche non controllabile o, in alternativa, due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.

In situazioni particolari corrispondenti al massimo livello di rischio (S2) potrà essere montato un disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta controllabile, ~~con un filtro posizionato a monte.~~

~~I sistemi antiriflusso potranno essere installati sia a monte che a valle del contatore. Se posti a valle, il~~ Cliente dovrà ~~provvedere all'installazione dei dispositivi antiriflusso e delle eventuali apparecchiature~~ ~~accessorie e dovrà curarne~~ la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza [...]”



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ARTICOLO 43 “OBBLIGATORIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA RETE FOGNARIA”

Il comma 2 dell'art. 43 è stato riformulato ripristinando la parte iniziale modificata nell'istanza originaria ed aggiungendo specifiche disposizioni relative ai frontisti prospicienti strade private.

[...]

“Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone comprese nell'agglomerato urbano.

I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade sopra citate dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito consorzio, alla costruzione e alla successiva gestione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore”.

[...]

ARTICOLO 44 “SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA INTERNE”

È indicato al comma 1 l'obbligo, per le reti private dei clienti, di separazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, qualora presenti.

1. *Le reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, come sinteticamente rappresentato nello schema in allegato 1 al Presente Regolamento, devono essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:*
 - *le acque reflue domestiche;*
 - *le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite dal Regolamento Regionale n. 4/06;*
 - *le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra;*
 - *le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, qualora presenti;*
 - *le acque reflue industriali qualora presenti.*

ARTICOLO 45 “ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE”

Sono state inserite, al comma 4 (e al comma 4 bis che viene aggiunto), precisazioni in merito alla competenza del cliente in ordine alla realizzazione dell'impianto di pompaggio in fognatura nel caso in cui non sia possibile scaricare “a gravità” le acque reflue.

La precisazione è tesa ad evitare dubbi sulle competenze di spesa relative all'impianto di pompaggio, che è a carico del cliente.

4. *“La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore: la quota di arrivo dell'allaccio fognario al limite di proprietà dipende dalle interferenze con i sottoservizi presenti e sarà pertanto vincolata alla quota degli stessi univocamente determinabile in fase di scavo; pertanto, è fortemente raccomandabile che l'impianto interno venga realizzato successivamente all'esecuzione dell'allaccio fognario alla rete pubblica. Qualora la suddetta quota di arrivo al limite di proprietà non dovesse consentire l'allaccio a gravità l'utente dovrà provvedere al collegamento in pressione tramite proprio impianto di sollevamento. In tal caso sarà a cura e spese del cliente la realizzazione, all'interno della proprietà privata, di un sistema di pompaggio per permettere lo smaltimento dei reflui convogliati verso la pubblica fognatura.*
- 4-bis. *La realizzazione dell'impianto interno a carico del cliente dovrà rispettare gli schemi di progetto trasmessi in fase preventiva e quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento del SII. Il*

collegamento dell'impianto privato alla tubazione di allaccio predisposta dal Gestore, in caso di scarichi a gravità, dovrà prevedere, quale ultimo elemento prima dell'immissione in pubblica fognatura, un pozzetto IBS, come riportato negli schemi presenti nell'allegato 2".

È stato introdotto il nuovo comma 9-bis al fine di precisare che, nel caso di scarichi diversi da quelli civili e/o assimilabili, l'accettazione del preventivo non costituisce autorizzazione allo scarico. Tale precisazione è atta ad evitare fraintendimenti da parte dei clienti.

"9-bis Nel caso di scarichi diversi da quelli civili e/o assimilabili, l'accettazione del preventivo non costituisce autorizzazione allo scarico che resta subordinata alle verifiche e all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente art.10 e a cui si presuppone siano già conformi gli schemi fognari presentati in fase di richiesta del preventivo stesso".

ARTICOLO 47 "CAMERETTA DI ISPEZIONE E POZZETTI DI CAMPIONAMENTO"

È stata introdotta una prescrizione - costituente il nuovo comma 3 - secondo la quale, per le acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere previsto un pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di reflu.

Tale prescrizione deriva dalla necessità di poter eseguire campionamenti separati, salvo impossibilità di realizzazione del pozzetto motivata da cliente.

3. *"Per le acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere previsto un pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di reflu per cui è stata presentata istanza di assimilazione. Nel caso in cui all'interno del medesimo sito produttivo siano presenti più reti fognarie relative alla stessa tipologia di acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere presente un unico pozzetto dedicato al campionamento per la verifica di tali acque da parte del Gestore e/o dell'Autorità Competente. In condizioni di accertata impossibilità alla realizzazione di un unico pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di reflui assimilati ai domestici presenti, potranno essere valutate eventuali soluzioni alternative proposte dall'azienda, aventi comunque l'obiettivo di semplificare il controllo da parte del Gestore e/o dell'Autorità Competente".*

ARTICOLO 54 "REALIZZAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA ESTERNA"

È stata inserita, al comma 2, una precisazione inerente alla trasmissione della documentazione tecnica di allaccio fognario vincolante l'esecuzione del collaudo da parte del Gestore.

2. *"Qualora i privati provvedessero alla realizzazione diretta di tali opere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere potranno essere realizzate solo su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere obbligatorio del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo. In questi casi il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 giorni dalla richiesta, previo invio da parte del privato, di tutta la documentazione tecnica/amministrativa predisposta secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito del Gestore, che fatturerà al privato le proprie competenze, secondo il Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. Decorso il suddetto termine il collaudo si intenderà tacitamente rilasciato positivamente e le opere si riterranno accettate dal Gestore".*

ARTICOLO 57 "DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE METEORICHE"

È stata inserita, al comma 10, un'integrazione relativa alla conformità ai limiti di emissione dello scarico in rete fognaria pubblica di acque meteoriche, specificandone che la medesima deve essere garantita in ogni

istante. Tale prescrizione è finalizzata alla maggior tutela in ordine alla qualità delle acque scaricate in rete fognaria.

10. *“Gli scarichi di acque meteoriche in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. n° 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3 richiamati nell’Allegato 6 del presente Regolamento. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque meteoriche di cui sopra, disciplinate dal al R.R. 4/06), deve essere conforme, in ogni istante, ai limiti di emissione di cui sopra”.*

ARTICOLO 58 “DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”

È stata inserita, al comma 4, un’integrazione relativa alla conformità ai limiti di emissione dello scarico in rete fognaria pubblica dei reflui industriali, specificandone che la medesima deve essere garantita in ogni istante. Anche questa prescrizione è finalizzata alla maggior tutela in ordine alla qualità delle acque scaricate in rete fognaria.

4. *“Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, servite da impianti centralizzati di trattamento dei reflui urbani, sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui ~~alle tabelle allegate al presente Regolamento~~ alla tabella dell’Allegato 6 del presente Regolamento. Lo scarico in rete fognaria pubblica di ogni tipologia di refluo industriale deve essere conforme, in ogni istante, ai limiti di emissione adottati dall’Autorità d’ambito indicati nell’Allegato 6”.*

ARTICOLO 60 “SCARICO DI ACQUE DI FALDA EMUNTE NEL CORSO DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA DI SITI CONTAMINATI O DI DRENAGGIO DELLA FALDA”

È stato sdoppiato il comma 3 al fine di valorizzare il concetto del divieto di scarico in pubblica fognatura delle acque emunte nel corso di interventi di drenaggio della falda e vengono inserite alcune puntualizzazioni.

3. *“Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque emunte nel corso di interventi di drenaggio della falda non è consentito.*
4. *In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla pubblica fognatura per le acque di cui al comma 2 e 3 del presente articolo - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la presentazione di idonea documentazione tecnica - l’Ufficio d’Ambito, ai sensi dell’art.5 comma 8 del R.R. n.6/2019, sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema, anche con riferimento alla durata temporale dell’esercizio medesimo, che terrà conto da un lato di quanto richiesto in sede di istanza e dall’altro delle valutazioni tecniche del Gestore [...]”.*

Al comma 5 si prevedono le seguenti puntualizzazioni.

Viene altresì inserito il nuovo comma 5bis, inerente all’indicazione dell’obbligo, previsto al punto c) del comma 4 relativo all’istruttoria di autorizzazione in deroga, svolta dall’Ufficio d’Ambito, di inserimento di un misuratore allo scarico (parere del Gestore) e di applicazione alle portate scaricate comunicate dal cliente della tariffa di cui all’art 67 del Regolamento, ai fini della relativa fatturazione

5. *La raccolta e la misura, all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza ~~di emergenza~~ e/o bonifica di siti*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

contaminati o di drenaggio della falda deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. È comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti. ~~L'autorizzazione sarà comunque vincolata alla stipula di apposito contratto.~~

5-bis Alle portate scaricate, misurate annualmente dall'utente mediante l'apposito misuratore di portata prescritto nel corso dell'istruttoria di cui al punto c) del paragrafo 4 sopra indicato, e soggette a verifica da parte del Gestore, verrà applicata la tariffa di cui all'art. 67 del presente regolamento

È stato inoltre inserito il nuovo comma 7, che prevede l'applicazione di una penale in caso di rilevato scarico di acqua di drenaggio dal sottosuolo non autorizzato, con prescrizione tramite l'Ufficio d'Ambito in ordine all'eliminazione o adeguamento del medesimo.

L'applicazione di tale penalità nella prima fattura (bolletta) fornisce uno strumento attraverso il quale fa rispettare le prescrizioni del regolamento.

- 7. "Qualora il Gestore rilevi scarichi di acque da drenaggio del sottosuolo, in pubblica fognatura, non autorizzati e/o senza apposito misuratore, con le modalità di cui all' art. 5 comma 8 del RR 6/2019, applicherà una penale il cui valore è indicato nell'elenco prezzi all'utenza, prescrivendo, per tramite dell'Ufficio d'Ambito, tempistiche perentorie per l'eliminazione e/o l'adeguamento di tali scarichi"*

ARTICOLO 62 "SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA"

È stato integrato il comma 1 con la prescrizione di abbattimento della radioattività nei reflui di ospedali e case di cura.

- 1. "Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfezione, prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di batteri patogeni, e di abbattimento dell'eventuale radioattività".*

ARTICOLO 64 "VARIAZIONE DEGLI SCARICHI"

Sono state introdotte, ai commi 1 e 2, alcune precisazioni al fine di una migliore interpretabilità delle disposizioni regolamentari da parte del cliente, in modo da garantire il buon esito dei processi di variazione degli scarichi

- 1. Qualsiasi variazione degli scarichi di acque reflue industriali, relativa alla qualità e quantità dello stesso, dovrà essere **preventivamente** autorizzata dall'**Autorità competente**, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.*
- 2. Fuori dai casi sopra indicati, qualsiasi variazione riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, comporterà il dovere di presentazione da parte dei Clienti, di apposita istanza di voltura all'Ufficio d'Ambito ovvero a diversa **Autorità Competente**, e di **trasmissione, al Gestore, di copia del provvedimento di voltura emesso da parte dell'Autorità Competente, entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica al Cliente dello stesso, dandone immediata e congiunta comunicazione al Gestore.***

ARTICOLO 65 "CESSAZIONE DEGLI SCARICHI"

Sono state introdotte, al comma 1, alcune precisazioni al fine di una migliore interpretabilità delle disposizioni regolamentari da parte del cliente, in modo da garantire il buon esito dei processi di cessazione degli scarichi.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, nel caso di cessazione dello scarico, dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito ovvero a diversa Autorità *Competente* ed al Gestore. Ai fini tariffari, uno scarico di acque reflue industriali si intenderà cessato a seguito di trasmissione al Gestore, da parte del titolare dello scarico, del decreto di cessazione della autorizzazione emessa da parte dell'Autorità Competente, 5 giorni lavorativi dalla data di notifica al Cliente.

ALLEGATO 1

Sono stati inseriti gli aggiornamenti degli schemi di progettazione e realizzazione delle fognature interne di attività produttive con e senza possibilità di smaltimento delle acque meteoriche.

ALLEGATO 4

È stata integrata l'intestazione della tabella 2 con la seguente precisazione:

“R.R. n° 06/19 - all. B - Tabella 2 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, in ogni istante e prima di ogni trattamento depurativo, per essere ASSIMILATE alle acque reflue domestiche.

ALLEGATO 6

È stata revisionata la tabella 6 con valori aggiornati dei limiti e indicazione dei parametri pericolosi. Si rimanda al documento per la consultazione dei dati aggiornati.

Regolamento del SII del Gestore MM S.p.A. (allegato E)

CAPITOLO 1 — “NORME GENERALI”

PARAGRAFO 1.1 “DEFINIZIONI GENERALI”

Viene previsto un aggiornamento della seguente definizione di Servizio Idrico Integrato, in accordo con quanto stabilito dalle modifiche della disciplina ARERA.

*“Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, **nonché di riuso** delle acque reflue, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.*

CAPITOLO 2 — “DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE”

PARAGRAFO 2.2.1 “TIPI DI FORNITURA”

Viene previsto di stralciare il riferimento alla seguente definizione, in accordo con quanto stabilito dalle modifiche della disciplina ARERA.

~~“Altri usi — Uso con funzione di utilità pubblica e sociale: forniture destinate a funzioni di utilità pubblica e sociale, a prescindere dalla natura pubblica, intestate a organizzazioni sportive, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni la cui funzione di pubblica utilità è riconosciuta ufficialmente da Enti Pubblici;”~~



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARAGRAFO 2.6.8 “CESSAZIONE E SUBENTRO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE”

Viene introdotta una specifica in merito alla regolarizzazione della voltura in caso di subentro della fornitura.

“Nel caso in cui l’utente subentrante non abbia regolarizzato la voltura e trascorsi inutilmente ~~45 giorni~~ 15 giorni dall’accertata violazione, il consumo dell’acqua sarà considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge, inclusa la sospensione dell’erogazione dell’acqua”.

CAPITOLO 3 – “RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLA ACQUE REFLUE”

PARAGRAFO 3.2.2. “Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate”

È stata introdotta una prescrizione - costituente il nuovo comma 12 - secondo la quale, in analogia a quanto previsto dal Gestore Cap Holding SpA, per le acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere previsto un pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di refluo.

Tale prescrizione deriva dalla necessità di poter eseguire campionamenti separati, salvo impossibilità di realizzazione del pozzetto motivata da cliente.

12. Per le acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere previsto un pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di refluo per cui è stata presentata istanza di assimilazione. Nel caso in cui all’interno del medesimo sito produttivo siano presenti più reti fognarie relative alla stessa tipologia di acque reflue assimilate alle domestiche, deve essere presente un unico pozzetto dedicato al campionamento per la verifica di tali acque da parte del Gestore e/o dell’Autorità Competente. In condizioni di accertata impossibilità alla realizzazione di un unico pozzetto di campionamento per ciascuna tipologia di reflui assimilati ai domestici presenti, potranno essere valutate eventuali soluzioni alternative proposte dall’azienda, aventi comunque l’obiettivo di semplificare il controllo da parte del Gestore e/o dell’Autorità Competente.

Prezziario all’utenza del Gestore CAP Holding S.p.A. (allegato F)

“SCARICO ACQUE DI DRENAGGIO DEL SOTTOSUOLO”

Viene aggiunta la penalità PEN.04, da applicarsi nella fattura (bolletta) successiva alla rilevazione, di importo pari alla PEN.03 già vigente.

PEN.04	Penale per scarico acque di drenaggio del sottosuolo non autorizzato e/o in assenza di misuratore di portata prescritto dal Gestore	ad ogni mancanza rilevata	500,00
--------	---	---------------------------------	--------

DISPOSITIVI ANTIRIFLUSSO

Gli importi graduati attribuiti alle penali per assenza, o non conformità, del dispositivo antiriflusso sono stati commisurati al costo medio del dispositivo non a norma moltiplicato per un coefficiente correttivo ed aggiungendo il costo delle operazioni di verifica del personale CAP.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PEN.05	Penale per rilevata assenza o non conformità al Regolamento del dispositivo antiriflusso - DN <= 25	ad ogni mancanza o non conformità rilevata	200,00
PEN.06	Penale per rilevata assenza o non conformità al Regolamento del dispositivo antiriflusso - 25 < DN <= 50	ad ogni mancanza o non conformità rilevata	550,00
PEN.07	Penale per rilevata assenza o non conformità al Regolamento del dispositivo antiriflusso - DN > 50	ad ogni mancanza o non conformità rilevata	1.000,00

In relazione all'aggiornamento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione degli allacciamenti idrici e fognari, di cui ai Prezzari all'Utenza del Gestore Cap Holding SpA e del Gestore MM SpA, da effettuarsi con cadenza annuale sulla base del valore del deflatore degli investimenti fissi/lordi stabilito dall'Autorità – come previsto dalla deliberazione CdA n. 70 del 30/11/2023 – entrambi i Gestori hanno comunicato che tali costi risultano rimanere invariati rispetto al precedente biennio in conseguenza dell'applicazione della produttoria biennale dei deflatori ARERA 2025-2026 (rispettivamente pari a 0,999 e 1,001), che restituisce un risultato arrotondato alla terza cifra decimale pari a 1,000 (nota Cap Holding SpA del 12/01/2026 – Prot. U.A. n. 392 e nota MM SpA del 30/01/2026 – Prot. n. 5160 e Prot. U.A. n. 1189).

Entrata in vigore delle modifiche proposte

Per le modifiche ai documenti convenzionali di cui:

- all'Allegato A - Carta del SII del Gestore Cap Holding S.p.A.
- all'Allegato B - Carta del SII del Gestore MM S.p.A.

viene prevista l'entrata in vigore a far data dal 01/01/2027, come richiesto da entrambi i Gestori del S.I.I. rispettivamente in data 23/09/2026 da Cap Holding SpA (Prot. n. 16904 – Prot. U.A. n. 11563) ed in data 10/08/2026 da MM SpA (Prot. n. 46403 – Prot. U.A. n. 10126), tenuto anche conto che le modifiche introdotte dalla 579/2025/R/idr del 23/12/2025 alla RQSII avranno come decorrenza la data del 01/01/2027.

Per le modifiche al documento convenzionale di cui:

- all'Allegato C - Carta del SII del Gestore MM S.p.A.

viene prevista l'entrata in vigore a far data dell'eventuale accettazione, da parte di ARERA, dell'istanza presentata del Gestore all'Ufficio d'Ambito relativa alla chiusura dello sportello all'utenza nella giornata di sabato, la cui istruttoria risulta essere tutt'ora in corso di svolgimento.

In tal caso la Carta del S.I.I. (di cui all'Allegato B) verrà sostituita dalla Carta del S.I.I. (di cui all'Allegato C), come esplicitamente richiesto dal Gestore MM SpA in data 15/09/2026 (Prot. n. 51488 – Prot. U.A. n. 11274), che in ogni caso non potrà avvenire prima del 01/01/2027.

Per le modifiche ai documenti convenzionali di cui:

- all'Allegato D - Regolamento del SII del Gestore CAP Holding S.p.A.
- all'Allegato E - Regolamento del SII del Gestore MM S.p.A.
- all'Allegato F - Prezziario all'utenza del Gestore CAP Holding S.p.A.

viene prevista l'entrata in vigore a seguito della formale approvazione da parte della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano.

Disciplinare Tecnico del Gestore Cap Holding SpA e del Gestore MM SpA (allegato G e H)



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Con deliberazione n. 21 del 24/02/2026 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato anche una serie di modifiche da apportare ai Disciplinari Tecnici, allegati alle Convenzioni di Affidamento, per i Gestori Cap Holding SpA ed MM SpA.

Gli aggiornamenti recati riguardano sinteticamente:

1. specificazione della documentazione progettuale da trasmettere all'Ufficio d'Ambito con le relative tempistiche;
2. introduzione del controllo a campione espletato dall'Ufficio d'Ambito in ordine al costo degli interventi rendicontati da codesti Gestori nel tool tariffario;
3. aggiornamento della disciplina delle asfaltature (per il Gestore Cap Holding SpA) ed introduzione di pari regolazione nel Disciplinare Tecnico del Gestore MM SpA;
4. introduzione di apposita penalità riguardante la rettifica dei dati di qualità contrattuale nell'ambito delle raccolte dati annuali di ARERA;
5. introduzione di penalità per la mancata trasmissione della documentazione, di cui al precedente punto n. 1;
6. introduzione di penalità in caso di esito negativo del controllo a campione eseguito dall'Ufficio d'Ambito, come riportato al precedente punto n. 2;
7. aggiornamento della “*Compensazione tariffaria per maggiori oneri indotti all'utenza finale*” con la specificazione della casistica riguardante la revoca parziale/totale di finanziamenti concessi da terzi direttamente al Gestore del S.I.I. su opere inserite nel Programma degli Interventi approvato.

Con successiva nota del 16/12/2025 (Prot. n. 74703 – Prot. U.A. n. 14468) i Gestori hanno congiuntamente presentato le proprie osservazioni che sono state in parte recepite, come esplicitato con nostra missiva del 29/01/2026 (Prot. U.A. n. 1172). In data 05/02/2026 i Gestori hanno comunicato (con nota Prot. MM SpA n. 6550 - Prot. U.A. n. 1470) di non avere ulteriori osservazioni da sollevare, nonché il Gestore MM SpA ha specificato che *per quanto concerne il Capitolo 15 sulla nuova disciplina delle asfaltature, il gestore MM comunica che, stante anche il particolare periodo pre-olimpico, non è stato possibile condividere nelle tempistiche concesse il contenuto con il Comune di Milano, fermo restando che si procederà a darne opportuna informativa.*

Di seguito si illustrano, più nel dettaglio, le modifiche apportate ai Disciplinari Tecnici dei Gestori Cap Holding SpA (allegato G) ed MM SpA (allegato H).

Art. 5.9.a (Cap Holding SpA) – Art. 11.5.a (MM SpA)

Al fine di consentire l'esecuzione delle relative verifiche e controlli da parte dell'Ufficio d'Ambito è stata inserita la specificazione della documentazione progettuale da trasmettere all'Ufficio d'Ambito stesso, con le relative tempistiche, come di seguito riportato.

Relativamente alle opere inserite nel Programma degli Interventi (PdI) il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'Ambito la seguente documentazione (p7m se in formato digitale o copia conforme all'originale se in formato cartaceo):

- a. ***Opere finanziate con contributi ATO - Regione Lombardia - Stato: elaborati progettuali validati, approvati e sottoscritti non appena disponibili e comunque entro i termini previsti dal “Regolamento per l'erogazione di finanziamenti Aziendali/Regionali/Statali” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 86 del 16***

dicembre 2024 e s.m.i.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori dovrà essere trasmessa tutta la documentazione prevista dal succitato Regolamento e secondo le modalità ivi stabilite.

Il termine di 30 giorni per l'emissione, da parte dell'Ufficio d'Ambito, del parere di finanziabilità previsto dal sopraccitato Regolamento potrà essere contenuto – ove possibile - laddove il Gestore del SII manifesti una particolare esigenza di entrare in disponibilità di tale parere con tempi inferiori a quelli previsti.

- b. **Opere funzionali al superamento di procedure d'infrazione comunitarie, ovvero in precontenzioso:** elaborati progettuali validati, approvati e sottoscritti non appena disponibili e comunque prima dell'inizio dei lavori; durante la fase realizzativa dovrà essere altresì trasmessa tutta la documentazione di ciascuna opera attestante l'avanzamento delle diverse fasi procedurali dell'intervento - compreso il verbale di consegna dei lavori, da inviare entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione - secondo le tempistiche di volta in volta stabilite dalla Regione Lombardia e comunicate dall'Ufficio d'Ambito;*
- c. **Tutte le altre opere previste dal PdI di importo pari o superiore ad euro 200.000:** elaborati progettuali (progetto esecutivo, anche se riferito a contratto applicativi/ordini di lavoro emessi nell'ambito di accordi quadro, ovvero PFTE/PD in caso di appalto integrato) validati, approvati e sottoscritti non appena disponibili e comunque prima dell'inizio dei lavori. A seguito della conclusione delle procedure di affidamento delle opere, dovrà inoltre essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito il verbale di consegna dei lavori di ciascuna opera, entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione.*

Sono escluse dall'obbligo le tipologie d'intervento che non prevedono la redazione di elaborati progettuali, quali forniture, servizi e manutenzioni straordinarie.

Art. 5.9-bis (Cap Holding SpA) – Art. 11.5-bis (MM SpA)

Sono state inserite le modalità del controllo a campione espletato dall'Ufficio d'Ambito in ordine al costo degli interventi rendicontati Gestori nel tool tariffario, come di seguito riportato.

Con riferimento alle opere inserite nel PdI approvato, l'Ufficio d'Ambito si riserva di effettuare controlli a campione – anche relativamente ad opere di importo inferiore a euro 200.000, ovvero rispetto alle altre tipologie d'intervento di cui al secondo periodo dell'art. 5.9.c – rispetto ai costi iscritti tra le “entrate in esercizio”, attestata dal Gestore con apposita dichiarazione di veridicità e comunicate all'Ufficio d'Ambito, ai fini della determinazione delle tariffe del SII.

Limitatamente alla prima annualità di entrata in vigore del presente articolo, l'Ufficio d'Ambito si riserva di effettuare il succitato controllo su un numero di interventi inferiore o uguale a n. 5 unità, fatto salvo cause di natura straordinaria che impongano all'Ufficio d'Ambito di eseguire il controllo su un maggior numero di commesse; decorso il primo anno di applicazione, il numero di controlli non è soggetto a definizione preventiva.

Il controllo verrà effettuato acquisendo dal Gestore la documentazione di seguito riportata (p7m se in formato digitale o copia conforme all'originale se in formato cartaceo):

- I. *contratto/i di appalto – ovvero contratto applicativo/OdL - sottoscritto/i con l'impresa/e esecutrice/i dei lavori, compresi eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi;*
- II. *contratto/i di appalto – ovvero contratto applicativo/OdL - sottoscritto/i con l'impresa/e appaltatrice/i di forniture e/o servizi, compresi eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi;*
- III. *SAL finale, relativo ad ogni contratto, comprensivo di tutti i certificati di pagamento (o altri documenti equivalenti per forniture e servizi) e correlate fatture;*
- IV. *fatture pagate nell'ambito delle spese comprese nelle cd "Somme a disposizione" del quadro economico dell'intervento, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del RUP dell'intervento che attesti che le spese sostenute, comprovate dalle fatture trasmesse: 1) sono riferite all'intervento così come rendicontato all'interno del tool tariffario, 2) sono congrue in termini di importi, materiali e servizi a quanto previsto nel quadro economico dell'intervento stesso;*
- V. *disposizioni di pagamento e le relative quietanze per tutte le spese liquidate ai punti III. e IV;*
- VI. *certificato/i di collaudo ovvero certificato/i di regolare esecuzione;*
- VII. *ogni altra documentazione ritenuta utile ad attestare quanto rendicontato ai fini tariffari.*

Qualora i costi del personale interno concorressero alla determinazione del costo complessivo dell'intervento (riportato a consuntivo nel Pdl), sarà necessario acquisire altresì:

- VIII. *una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del RUP dell'intervento che attesti: a) il numero di ore lavorate dal personale interno - estraibili dai sistemi informatici utilizzati per la contabilizzazione delle spese sostenute - per le differenti categorie contrattuali; b) il costo orario di ciascuna categoria contrattuale; c) il costo complessivo sostenuto;*
- IX. *una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile dell'Area dell'azienda che si occupa del pagamento degli stipendi ai dipendenti, che attesti che l'importo indicato al punto precedente, è stato corrisposto in busta paga (o secondo altre modalità da segnalare) a ciascun dipendente che ha svolto la propria attività lavorativa per l'intervento cui è riferita la dichiarazione.*

Il controllo accerterà che il valore del costo dell'intervento selezionato, così come iscritto nel tool tariffario, corrisponda al costo risultante dai giustificativi di spesa sopra indicati.

Per i casi di mancata uguaglianza tra il valore del costo iscritto nel tool tariffario ed il costo dell'intervento selezionato, come risultante dai giustificativi di spesa sopra indicati, il Gestore sarà chiamato a produrre le dovute motivazioni sottese all'errore rilevato che verranno debitamente tenute in considerazione ai fini dell'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 27, comma 8 del presente Disciplinare Tecnico.

Art. 22 (Cap Holding SpA)

È stata aggiornata la disciplina delle asfaltature con l'inserimento del comma n .7 che prevede che:

Qualora, nell'ambito di interventi operati dal Gestore del SII su reti/impianti di acquedotto/fognatura che comportino la manomissione di strade pubbliche, sia già previsto che i



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ripristini delle asfaltature siano a carico di altri soggetti, a qualunque titolo operanti, sulle medesime aree interessate, non sarà ammesso nella tariffa del S.I.I. il costo di alcuna opera compensativa, compresa l'asfaltatura di altre strade non interessate dagli interventi del S.I.I. in questione.

Art. 14-bis (MM SpA)

È stata introdotta la disciplina delle asfaltature, in analogia a quanto già previsto al citato art. 22 del Disciplinare Tecnico del Gestore Cap Holding SpA, come di seguito riportato:

Capitolo 14-bis - Disciplina delle asfaltature

- 1. Nel caso in cui il Gestore, nell'effettuare le manomissioni del sedime stradale per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sulle reti esistenti nel rispetto della Pianificazione d'Ambito e comunque delle attività manutentive, raggiunga una densità di interventi puntuali pari o maggiore di 30 interventi contigui per Km di lunghezza negli ultimi 6 anni (tenuto conto del vincolo biennale di non manomissione disposto dal Comune di Milano) e relativi ad un singolo tratto di una determinata via del Comune, lo stesso Gestore specifica tale evenienza nell'ambito della relazione di accompagnamento alla produzione dei dati semestrali prevista dalla Metodologia raccolta dati (ex delibera CdA n.6 del 30/05/2017) indicando specificatamente i tratti interessati. Si intende per intervento puntuale il lavoro che comporta lo scasso del sedime stradale misurabile, ove possibile, in almeno 3 metri di sviluppo lineare.*
- 2. Fermo restando l'obbligo di effettuare immediatamente il ripristino delle pavimentazioni al termine di ciascun singolo intervento, il Gestore procederà ad effettuare in unica soluzione, entro il termine massimo dell'anno successivo all'ultimo intervento effettuato che concorre al calcolo dei 30 interventi per Km, la integrale riasfaltatura definitiva sull'intera larghezza stradale e per l'intero sviluppo lineare tra le manomissioni "estreme" effettuate sul medesimo tratto della via in cui si è raggiunta/superata la "densità di manomissione" (numerosità di 30 interventi per Km) di cui al comma 1.*
- 3. La copertura del costo degli interventi di asfaltatura di cui al comma 2 sarà assicurata dal SII, nella misura del 35% del costo complessivo di riasfaltatura, mentre il 65% del costo complessivo sarà a carico del comune interessato.*
- 4. Qualora il Comune non si faccia carico del 65% del costo complessivo delle asfaltature, il Gestore provvederà ad eseguire le stesse esclusivamente nella misura del 35%; al fine di evitare la parcellizzazione degli interventi di asfaltatura (35%) sulle varie vie in cui si è rilevata la densità di interventi del SII pari a 30 int/km, il Gestore eseguirà in modo cumulato il 35% delle asfaltature di competenza su una o più vie di cui al comma 1 (comprese quelle caratterizzate dalla medesima densità di intervento per le quali il Comune non si sia fatto carico, anche negli anni precedenti, dei relativi costi di asfaltatura di propria competenza), fatta salva la possibilità del Comune stesso di optare per l'asfaltatura al 35% di ciascun tratto di via.*
- 5. È da intendere che, una volta realizzato l'intervento di asfaltatura di cui al comma 2., i*

corrispondenti interventi puntuali che hanno condotto alla definizione della densità limite per l'intervento stesso (30 interventi per Km) saranno risolti e quindi non più utilizzabili per eventuali conteggi successivi. Allo stesso modo, qualora il Comune non si faccia carico del 65% dei costi delle asfaltature, i tratti di vie non asfaltati non potranno essere più considerati nei successivi anni al fine del conteggio della densità di manomissione.

6. *Ai fini del controllo, da parte dell'Ufficio d'Ambito, delle attività di asfaltatura svolte dal Gestore nonché per la corretta attribuzione in tariffa del SII, in quota parte, dei relativi costi, dovrà essere resa disponibile la documentazione attestante l'entità della "densità di manomissione", il costo complessivo dell'intervento, la chiara esplicitazione cartografica dell'intero tratto interessato dalla riasfaltatura (35% a carico del Gestore e 65% a carico del Comune). Per le riasfaltature non direttamente effettuate dal Gestore, ma realizzate dal Comune, dovrà essere inoltre prodotta idonea documentazione che attesti la presa in carico, da parte del comune, del 65% del costo complessivo. In occasione del monitoraggio semestrale di cui al comma 1 del presente articolo sarà anche trasmessa la soprarichiamata documentazione relativa al consuntivo dei lavori dell'anno precedente, che dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di veridicità.*
7. *L'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti sarà preceduta da una prima modalità sperimentale di introduzione della nuova disciplina – della durata di un anno - a far data dall'annualità successiva all'entrata in vigore dell'aggiornamento del Disciplinare Tecnico.*
8. *Qualora, nell'ambito di interventi operati dal Gestore del SII su reti/impianti di acquedotto/fognatura che comportino la manomissione di strade pubbliche, sia già previsto che i ripristini delle asfaltature siano a carico di altri soggetti, a qualunque titolo operanti, sulle medesime aree interessate, non sarà ammesso nella tariffa del S.I.I. il costo di alcuna opera compensativa, compresa l'asfaltatura di altre strade non interessate dagli interventi del S.I.I. in questione.*

Il testo sopra riportato tiene conto della peculiarità del territorio della Città di Milano, ove il Gestore MM SpA risulta operare e che riguardano:

- la definizione di un singolo tratto di via del Comune di Milano, in luogo della definizione di un singolo tratto di strada comunale, in quanto quest'ultimo risulterebbe un elemento di difficile interpretazione nel contesto della Città di Milano, considerata la densità delle strade e la lunghezza media degli isolati;
- la definizione della densità di interventi puntuali pari o maggiore di 30 interventi contigui per Km di lunghezza negli ultimi 6 anni, in luogo degli ultimi 4 anni, poiché a Milano, a seguito di scavi, è normalmente disposto dal Comune un vincolo biennale di non manomissione sulla carreggiata/marciapiede già manomessa (vincolo che solo al netto di situazioni particolari e/o di emergenza può essere oggetto di deroga). Inoltre, come segnalato dal Gestore MM SpA, vi è una complessa ed estesa attività del c.d. "coordinamento scavi" tra Comune ed Enti per definire interventi congiunti allo scopo di efficientare il numero dei cantieri e soprattutto la loro scansione temporale (a causa degli impatti sulla viabilità) e quindi delle relative asfaltature definitive.

Infine, tenuto conto della novità della disciplina introdotta, è stata prevista l'attivazione di una modalità sperimentale della durata di un anno.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 27.4 (Cap Holding SpA) – Art. 24.2.d.2 (MM SpA)

In relazione alle attività di verifica e controllo espletate dall'Ufficio d'Ambito in seno al monitoraggio dei dati di Qualità Contrattuale attivato dall'ARERA è stata introdotta la sotto riportata ulteriore penalità relativa alla rettifica dei dati dichiarati dal Gestore sul portale web dell'Autorità:

Nell'ambito dell'istruttoria attivata dall'ARERA per il monitoraggio annuale dei dati di qualità contrattuale, la rettifica di dati e informazioni – oltre i primi n. 5 (cinque) indicatori non conformi – come caricati dal Gestore del S.I.I. sul portale web dell'ARERA, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 500,00 per ciascun indicatore. La suddetta penale verrà applicata a ciascuna annualità ove venga accertato l'errore cui fa seguito la relativa rettifica (es. un indicatore da rettificare su n. 2 annualità differenti verrà conteggiato come n. 2 indicatori).

Non si applicherà penale alcuna nel caso in cui la rettifica di cui sopra discenda dalla necessità di procedere in virtù di aggiornamenti normativi, ovvero qualora vi sia un ravvedimento spontaneo da parte del Gestore all'atto della trasmissione dei dati di qualità contrattuale all'Ufficio d'Ambito, così come previsto dalla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai gestori affidatari del SII”, segnalando la necessità di operare rettifiche sul portale web dell'ARERA.

Art. 27.6 e 27.7 (Cap Holding SpA) – Art. 24.2.d.3 e 24.2.d.4 (MM SpA)

Sono state introdotte apposite penalità per la mancata trasmissione della documentazione, di cui articolo 5.9 (Gestore Cap Holding SpA) ed articolo 11.5 (Gestore MM SpA), come di seguito riportato:

La mancata trasmissione all'Ufficio d'Ambito dei verbali di consegna lavori, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 9 del presente Disciplinare, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500.00 per ciascun verbale, fatto salvo che il Gestore non vi provveda entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5 c.9 del presente Disciplinare Tecnico (art. 27.6 – 24.2.d.3).

La mancata trasmissione all'Ufficio d'Ambito degli elaborati progettuali validati, approvati e sottoscritti, entro i termini previsti dall'art.5, comma 9, lettera a), b) e c) del presente Disciplinare, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 per ciascuna opera, fatto salvo che il Gestore del S.I.I. non vi provveda entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui al citato art. 5, comma 9 del presente Disciplinare Tecnico (art. 27.7 – 24.2.d.4).

Art. 27.8 (Cap Holding SpA) – Art. 24.2.d.5 (MM SpA)

È stata introdotta una penalità in caso di esito negativo del controllo a campione eseguito dall'Ufficio d'Ambito, come riportato al precedente articolo 5.9-bis (Gestore Cap Holding SpA) ed al precedente articolo 11.5-bis (Gestore MM SpA), come di seguito riportato:

L'accertata e non opportunamente giustificata mancata uguaglianza – sia essa positiva, sia essa negativa - tra il valore del costo iscritto nel tool tariffario ed il costo dell'intervento selezionato, come risultante dai giustificativi di spesa trasmessi ai sensi del dell'art. 5, comma 9-bis, comporterà l'applicazione di una penale, per ciascuna irregolarità rilevata, pari a:

- € 5.000 per scostamenti in valore assoluto superiori a € 5.000 ed inferiori o uguali a € 10.000;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- € 10.000 per scostamenti in valore assoluto superiori a € 10.000.

Non si applicherà penale alcuna per scostamenti rilevati dall'Ufficio d'Ambito inferiori a € 5.000 – fermo restando la necessità di operare le dovute correzioni nell'ambito dell'istruttoria di determinazione delle tariffe del SII - ovvero qualora vi sia un ravvedimento spontaneo da parte del Gestore nell'ambito della citata istruttoria.

Art. 28.4 (Cap Holding SpA) – Art. 25.4 (MM SpA)

È stata estesa l'applicazione della compensazione tariffaria per maggiori oneri indotti all'utenza finale, introdotta nel Disciplinare Tecnico dei due Gestori con l'ultimo aggiornamento eseguito nel corso del 2024 (c.f.r. deliberazione CdA n. 50 del 30/09/2024 e successiva deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 2 del 30/09/2024), anche nel caso di revoca parziale/totale di futuri finanziamenti, di importo superiore ad euro 2.500.000, direttamente concessi da terzi al Gestore del S.I.I. su opere inserite nel Programma degli Interventi approvato, per accertate irregolarità essenziali non sanabili a carico del Gestore stesso, o per qualsivoglia altra causa a questo imputabile. Tale compensazione tariffaria prevede che:

- al Gestore del Servizio Idrico Integrato, sarà applicata una decurtazione pari agli oneri finanziari riconoscibili in tariffa in connessione alla componente lavori in corso riferita alle opere oggetto di revoca totale o parziale del contributo. Le suddette opere dovranno essere interamente realizzate (in caso di revoca totale), ovvero completate (in caso di revoca parziale) con copertura finanziaria a carico della tariffa del S.I.I.
Nella definizione del VRG spettante, in sede di determinazione tariffaria, non verranno computati i sopra richiamati oneri finanziari applicabili alla componente LIC relativa a finanziamenti revocati;
- qualora la realizzazione delle opere oggetto di revoca totale o parziale del finanziamento PNRR venga posticipata ad annualità future, la decurtazione di cui al precedente punto troverà applicazione sino all'entrata in esercizio delle opere stesse; vale quanto già sopra indicato in relazione alle modalità di applicazione della decurtazione nell'ambito della prima determinazione tariffaria utile.

Si riporta di seguito il testo del nuovo comma inserito:

Nel caso di revoca parziale/totale di futuri finanziamenti, di importo superiore ad euro 2.500.000, direttamente concessi da terzi al Gestore del S.I.I. su opere inserite nel Programma degli Interventi approvato, per accertate irregolarità essenziali non sanabili a carico del Gestore stesso, o per qualsivoglia altra causa a questo imputabile, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma n. 2.

Sono state, infine, apportati ulteriori puntuali aggiornamenti di carattere non sostanziale.

Viene prevista l'entrata in vigore dei due nuovi Disciplinari Tecnici con la formale approvazione da parte della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano.

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza

propone

- 1. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante favorevole in ordine all'approvazione del testo della Carta del SII, del Regolamento del SII e dei Disciplinari Tecnici dei Gestori del SII Cap Holding S.p.A. e MM S.p.A., nonché dell'aggiornamento del Prezzario all'Utenza del Gestore Cap Holding SpA, per le motivazioni indicate sinteticamente nella relazione tecnica e riportate nel dettaglio nei documenti di cui agli allegati A), B), C), D), E), F), G) e H) parti integranti della presente deliberazione;**
- 2. che l'aggiornamento della Carta del S.I.I. del Gestore Cap Holding SpA (Allegato A) e della Carta del S.I.I. del Gestore MM SpA (Allegato B) entri in vigore a partire dal 01/01/2027, secondo quanto indicato nella relazione tecnica della proposta di deliberazione, parte integrante della presente deliberazione;**
- 3. che l'aggiornamento del Regolamento del SII del Gestore CAP Holding S.p.A. (Allegato D), del Regolamento del SII del Gestore MM S.p.A. (Allegato E), del Prezzario all'utenza del Gestore CAP Holding S.p.A. (Allegato F), del Disciplinare Tecnico del Gestore Cap Holding SpA (Allegato G) e del Disciplinare Tecnico del Gestore MM SpA (Allegato H) entri in vigore con la presente formale approvazione da parte della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano, secondo quanto indicato nella relazione tecnica della proposta di deliberazione, parte integrante della presente deliberazione;**
- 4. che, in caso di accettazione da parte di ARERA dell'istanza presentata dal Gestore MM SpA all'Ufficio d'Ambito relativa alla chiusura dello sportello all'utenza nella giornata di sabato – in fase di istruttoria – l'aggiornamento della Carta del S.I.I. di cui all'Allegato B, sarà sostituito dall'aggiornamento della Carta del S.I.I. di cui all'Allegato C, che in ogni caso non potrà avvenire prima del 01/01/2027, secondo quanto indicato nella relazione tecnica della proposta di deliberazione, parte integrante della presente deliberazione;**
- 5. di stabilire che anche nel prossimo Piano Performance dell'Ufficio d'Ambito venga inserito apposito obiettivo che, nel consolidare ulteriormente l'azione di armonizzazione dell'operato dei due gestori, anche per mezzo del contratto di rete, porti a definire, all'interno dello stesso, tutte le ulteriori aree di uniformità dei documenti convenzionali cui si potrà dare seguito in occasione del prossimo relativo aggiornamento.**
- 6. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, compreso l'inoltro della presente deliberazione ai Gestori del S.I.I. Cap Holding Spa e MM Spa;**
- 7. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;**
- 8. di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

si chiede, inoltre che



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, dopo la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio online dell'Azienda.